

N. 759/14 - AAC
COAIA

Avv. Francesco Antonio Corrias

TORTOLI' Via Oristano n.1 Tel. 0782 624642 - Fax 0782/450601 -
E mail francescocorrias@hotmail.com

TRIBUNALE DI NUORO

(Sezione Lavoro)

RICORSO ex art. 414 cpc

per

FALCHI PAMELA, nata a Macomer il 28/08/1979 e residente a Sindia in via F.lli Pisanu (C.F. FLCPML79M68E788I), rappresentata e difesa in virtù di delega in margine al presente atto dall'Avv. Francesco Antonio Corrias (C.F. CRRFNC78P10E441A), con domicilio eletto in Nuoro via Lamarmora 46 presso lo studio dell'Avv. Efisio Busio;

Posta certificata: avv.francescocorrias@legalmail.it - Fax: 0782/450601

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del legale rappresentante *p.t* il Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede di Cagliari, via Dante, 23 *ex lege* è domiciliata;

ed

i contro interessati inseriti nella Graduatoria ad esaurimento della Provincia di Nuoro per l'insegnamento nella Scuola dell'infanzia (All. 1) sig.ri:

Addis Immacolata; Agus Maria Maddalena; Angius Anna Paola; Arcadu Giada; Argiolas Alessandra; Balloi Maria Elena; Barni Annarita; Basile Rosalia; Bello Tiziana Marisa; Boccia Paola; Boe Paola; Boi Catia; Boi Laura; Bomboi Giovanna; Cabiddu Alessia; Cabiddu Giuseppina; Campus Cinzia; Caneddu Gabriella Gius.; Caredda Roberta; Careddu Monica; Careddu Paola; Carrus Franca Luigia; Carta Giuseppina; Carta Luisa; Carta Vanessa; Casadio Silvia; Castagna Daniela; Catte Raffaella; Cauli Elisabetta; Chironi Daniela; Cocco Franca; Cocco Paola; Coda Annamaria; Coda Giovanna; Corda Giuliana; Corona Simona; Corsi Annamaria; Cucca Maria Maddalena; Cuca Rosangela; Curreli Giampiera; Curreli Renata; Deiana Paola; Deiana Ro-

Delego per rappresentarmi ed assistermi nel presente procedimento ed in ogni successiva fase e grado anche di appello, esecuzione ed opposizione anche di terzo e/o comunque a compiere ogni utile e necessario atto anche stragiudiziale comunque connesso alla presente controversia, l'Avv. FRANCESCO ANTONIO CORRIAS conferendogli ogni più ampio ed espresso mandato ad agire giudizialmente e stragiudizialmente, resistere in giudizio, integrare il contraddittorio, chiamare in causa terzi, formulare, estendere e modificare domande ed eccezioni nuove e riconvenzionali, mutare oggetto alla lite e limiti alla controversia, formulare ogni mezzo istruttorio, conciliare e transigere la controversia con ogni opportuno atto, anche stragiudiziale, quietanzare, incassare somme, rinunciare agli atti o accettare rinunce altrui, riassumere il giudizio e farsi sostituire da altri procuratori, a tal fine eleggendo domicilio presso l'avv. Efisio Busio in via Lamarmora 46 Nuoro
Nuoro li 24/12/2014

Elisabetta Busio

è autentica

AR

berta; Deledda Caterina; Delogu Giuseppina; Demontis Marianna; Denti Costanza;
Depau Lisa; Deriu Maria Gavina; Deriu Paola; Dessì Maria Antonietta; Dettori Su-
sanna; Dui Antonietta; Fadda Antonella; Fadda Raffaella; Fadda Simona Rita; Falchi
Sebastiana; Fele Tonina; Figus Eliana; Floris Maria Cristina; Floris Roberta Ignazia;
Foi Maria Valeria; Forma Antonietta Ri.; Franzini Sara; Frau Sarah; Fronteddu Cate-
rina; Garau Daniela; Gargano Marzia Maria; Gattu Carmela; Ghiani Battistina; Giau
Giovanna; Goddi Maria Bonaria; Goddi Maria Margherita; Incollu Rosina; Lai Gio-
vanna Ato.; Lai Maria Giovanna; Lai Maria Grazia; Lai Maria Rita; Lobina Pamela;
Loddo Vanna; Loi Antonella; Loi Ileana; Macellaro Maria Rosaria; Malune Marile-
na; Mangoni Silvia; Mannoni Lisa; Mannu Patrizia Deme.; Marceddu Angela Maria;
Marci Maria Tina; Mareddu Annarella; Marras Manuela; Mascia Emanuele; Massidda
Margherita; Mastinu Giovanna Luig.; Mazoni Manuela; Mele Salvatorina; Melis Li-
cia; Melis Michela; Melis Valeria; Meloni Agnese; Meloni Maria Rosalia; Mercante
Maria Pasqual.; Mereu Ambra; Mereu Maria Luisa; Mereu Silvana; Mesina Maria
Gianna; Moi Melise; Monni Francesca Mar.; Monni Giovanna; Moreddu Agata; Mo-
ro Raffaella; Motzo Franca Maria; Muceli Lucia; Mulas Maria Antonella; Mura Ni-
coletta; Mura Paola Teresa; Mura Silvana; Mura Tonina; Muerddu Anna Rita; Mu-
reddu Michela; Murgia Filomena; Murgia Maria Rosaria; Murgia Marinella; Murgia
Sabina; Murinu Francesca; Novello Caterina; Orrù Agnese Debora; Paddeu Paola;
Pala Daniela; Pala Maria Antoniett.; Pareik Sabine Johann; Patteri Francesca; Pau
Manuela; Pettorru Sebastiana; Piga Giovanna; Pili Roberta; Pilia Guglielmina I.; Pilo
Luisa; Pinna Loredana; Pinna Maria Manuela; Pintus Franca; Piras Annalisa; Piras
Giovanna Ang.; Piras Irene; Piras Maria Antonia; Piras Maria Grazia; Piras Maria
Ignazia; Piras Marina; Piras Pietruccia; Piras Pina; Piras Raffaella; Piras Sophia Gio-
van.; Piredda Danela; Piredda Maria Franca; Pisano Rosanna; Piseddu Anna Maria;
Pittalis Pietrina Mari.; Porcu Pasqualina; Porcu Rosalinda Pin.; Porcu Sebastiana Lu.;
Puddu Caterina; Puddu Maria Grazia; Puggioni Isabella Giov.; Rodriguez Lucia; Ros-
sello Nunziata; Ruggiu Daniela; Salaris Simonetta; Sanna Domenica Anna; Sanna
Simona Pina; Sarcona Francesca; Satta Angela Domenica; Schirru Anna Rosa; Sedda
Incoronata; Silai Maria Cristina; Silvas Paola; Sini Piera; Siotto Luisella; Soddu Ma-

ria Grazia; Soddu Stefania; Soma Luigia; Spada Daniela Angela; Spanu Anna Rita; Staffa Carla; Ticca Francesca Mar; Ticca Giuseppina; Tosciri Maria Antonie.; Umana Grazia Emilia; Vacca Giorgia; Vacca Manuela; Vacca Melania; Ventroni Tiziana; Zanzu Paola; Zedde Cristina.

-recursati-

FATTO E DIRITTO

La ricorrente è docente non di ruolo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti per brevità Miur), in particolare da ultimo ha prestato il proprio servizio a tempo determinato presso la Scuola dell'infanzia nell'Istituto Comprensivo n. 2 "P. Borrotzu" di Nuoro.

In sostanza quindi la ricorrente detiene l'abilitazione per la scuola dell'infanzia, ma non è ancora riuscita a passare in ruolo. Sua aspirazione è chiaramente quella di a permanere (ovvero continuare a permanere in caso di accoglimento del presente ricorso) nella Graduatoria ad Esaurimento (d'ora in avanti per brevità GaE) di riferimento e quindi aggiornare il proprio punteggio ovvero beneficiare dello scorrimento in attesa di essere assunta a tempo indeterminato.

Per quanto rileva in questa sede, si segnala che la GaE è soggetta ogni tre anni ad un aggiornamento. I docenti, tramite le modalità e tempistiche stabilite via via dal Miur con apposito decreto (All. 2), chiedono la loro riconferma con aggiornamento dei relativi punteggi oppure se non presenti e nelle ipotesi in cui sia concesso loro un nuovo inserimento o reinserimento.

Nel 2014 è stato emanato il D.M. regolamentante gli aggiornamenti per il prossimo triennio (sempre All. 2), la finestra temporale prevista per presentare le istanze è stata stabilita dal 14/04/2014 al 10/05/2014.

Purtroppo la sig.ra Falchi non ha potuto presentare la domanda a causa delle gravi complicazioni che ha subito la sua gravidanza. La stessa è stata ricoverata in diverse volte ed in diversi momenti dal 12/04/2014 al 19/05/2014 presso l'ospedale di Nuoro e rimanendo nei momenti intermedi in casa sottoposta a continui controlli e cure mediche (All. 3). Purtroppo oltre alle gravi complicazioni del parto si è sommata un conseguente e grave stato depressivo, ovvero comunque una condizione di salu-

te fisica e mentale che ha inibito alla docente oggi ricorrente di porre in essere quegli adempimenti amministrativi richiesti dal D.M. 235/2014 per la permanenza in graduatoria (All. 4). La stessa fino a fine luglio 2014 era allettata, necessitava per l'espletamento dei bisogni primari dell'aiuto dei medici e dei familiari, aveva spesso capogiri, debolezza, perdita di equilibrio, nausea, depressione, attacchi di pianto, fortissimi crampi addominali.

A fronte di tale incontrovertibile impossibilità di rispettare la tempistica imposta dal MIUR, la lavoratrice si è trovata privata del diritto di chiedere l'aggiornamento/permanenza in graduatoria e quindi a veder pregiudicata ogni possibilità di passare in ruolo ovvero comunque oggi a non essere più inserita nella relativa graduatoria ad esaurimento (All.ti 1 e 5)

Sul punto, se è pur vero che il D.M. 235/2014 (All. 2) impone stringenti e perentorie tempistiche è anche vero che lo stesso deve prevedere la possibilità, in casi eccezionali come quello in esame, di una rimessione in termini.

Il diritto al lavoro ha valore costituzionale pari se non anche superiore al quello del buon andamento della Pubblica Amministrazione. In ipotesi, l'inserimento tardivo della ricorrente in graduatoria non determinerebbe nessun stravolgimento organizzativo per il lavoro e gli uffici della P.A. oggi coinvolta.

Illegittimo pertanto il contegno dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro (d'ora in avanti per brevità USP) laddove non risponde nemmeno alle istanze presentate dalla lavoratrice che in maniera bonaria aveva provato a risolvere l'*empasse* venuta a crearsi. Allo stesso modo illegittimo il depennamento ovvero l'esclusione della sig.ra Falchi dalle graduatorie sopra citate.

A fronte di un'istanza legittima la P.A. ha il dovere di rispondere e come in questo caso l'obbligo di rimettere in termini la stessa.

Oltre all'illegittimità della non rimessione in termini si segnala anche la non congruità dell'esclusione dalla graduatoria per il solo fatto di non aver presentato la domanda.

Sul punto preme segnalare che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento non per forza deve essere interpretata quale volontà di fuoriuscire dalla gra-

duatoria e ciò tanto più se si considerano le gravi e negative conseguenze connesse al non essere più inserite nel considerato elenco. Pertanto l'USP ha, ed aveva, il dovere di vagliare attentamente se dietro la mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento/permanenza vi fosse la reale volontà di fuoriuscire dalla stessa graduatoria.

... Se è quindi giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinare l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati ... Non va infatti dimenticato che ... gli interessati in questione appartengono al così detto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole ... (Cons. Stato, sentenza n. 3658/2014).

Conseguentemente deve ritenersi illegittimo il DM 235/2014 e qualsiasi atto applicativo connesso che abbia determinato la cancellazione della ricorrente dalla riferita graduatoria in riferimento ai parametri costituzionale di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost., nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge 241/1990, laddove non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno ommesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima, ovvero comunque di accertare la loro effettiva volontà in maniera certa e quindi se del caso dare loro un ulteriore termine per regolarizzare la posizione.

Tra l'altro non è e non sarebbe conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà.

NOTIFICA TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'USP

DI NUORO

In ragione dell'elevato numero dei docenti contro interessati si chiede che l'Ill.mo Giudice adito autorizzi la notifica a questi del presente ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza tramite pubblicazione digitale dello stesso sul sito internet dell'USP di Nuoro e dell'affissione del medesimo in forma cartacea all'Albo interno.

* * * * *

Per tutto quanto sopra dedotto, la Prof.ssa Falchi Pamela con il ministero del sottoscritto procuratore,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, affinché ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e quindi per i motivi sopra esposti Voglia accogliere il ricorso proposto e pertanto:

- Accertata la nullità/invalidità della sua esclusione e/o mancato inserimento e conseguentemente disporre l'immediato reinserimento con aggiornamento del punteggio conseguito e dichiarato nell'istanza in data 01/08/2014 (All. 3), ovvero comunque la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di cui al D.M. 235/2014 con conseguente valutazione dell'istanza cartacea presentata, ovvero ancora annullare e/o disapplicare i provvedimenti escludenti sopra indicati e/o comunque il D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentono alla ricorrente di inserirsi a pieno titolo nella relativa e spettante graduatoria ad esaurimento ovvero non prevedono la possibilità di presentare successivamente la comanda di permanenza/aggiornamento, dispongono l'esclusione conseguente alla mancata presentazione dell'istanza di conferma/aggiornamento o comunque non impongono agli USP di sollecitare i docenti

presenti all'interno della graduatoria che non abbiano presentato domanda di riconferma od aggiornamento di provvedervi;

- ordinare conseguentemente alla P.A. gravata ed ai suoi uffici periferici, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti *p.t.*, di porre in essere tutti gli atti necessari affinché la ricorrente sia inserita a pieno titolo nella spettante graduatoria ad esaurimento per il personale docente della scuola di riferimento della Provincia di Nuoro e quindi sia consentito lei di concorrere unitamente agli altri docenti all'assegnazione dei posti in ruolo;
- condannare la P.A. gravata al pagamento delle spese di giudizio.

In via istruttoria si producono: 1) Copia della GAE di riferimento in data 17/08/2014; 2) D.M. 235/2014; 3) Istanza di riammissione in graduatoria con allegati certificati medici e domanda cartacea di reinserimento; 4) Certificato medico in data 28/07/2014 Dott.ssa Giovanna Zuncheddu; 5) Estratto della GAE di riferimento in data 20/07/2012; 6) Istanza di conciliazione;

Per mero scrupolo si deduce prova testimoniale indicando come testi la Dott.ssa Giovanna Zuncheddu con studio in Macomer, la sig.ra Falchi Sonia di Boro-re, la sig.ra Martina Secchi di Santu Lussurgiu, Pina Materazzo di Macomer, Campus Maria Vincenza di Sindia sui seguenti capi:

- 1) Vero che la sig.ra Falchi Pamela è stata ricoverata per le complicazioni legate al parto in diverse occasioni presso l'ospedale di Nuoro dal 12 aprile 2014 al 19 maggio 2014?
- 2) Vero che la sig.ra Falchi Pamela, tanto durante il periodo di ricovero che nel periodo successivo, ovvero fino a fine luglio 2014 era allettata, necessitava per l'espletamento dei bisogni primari dell'aiuto dei medici e dei familiari, aveva spesso capogiri, debolezza, perdita di equilibrio, nausea, depressione, attacchi di pianto, fortissimi crampi addominali?

Avv. Francesco Antonio Corrias

TORTOLI' Via Oristano n.1 Tel. 0782 624642 – Fax 0782/450601 –
E mail francescocorrias@hotmail.com

- 3) Vero che la sig.ra Falchi Pamela, tanto durante il periodo di ricovero che nel periodo successivo, ovvero fino a fine luglio 2014 si trovava in uno stato psicofisico tale da non consentire lo svolgimento di alcuna attività o comunque l'invio dell'istanza di conferma ed aggiornamento della graduatoria?

Si dichiara che il presente ricorso attiene a materie di cui all'art. 409 cpc è che il valore è indeterminabile e che comunque lo stesso è esentato dal pagamento del contributo unificato in quanto il reddito del ricorrente e dei soggetti/familiari con esso non supera la soglia di reddito prevista.

Nuoro li 26/12/2014


Avv. Francesco Antonio Corrias



TRIBUNALE DI NUORO

N. 752/ 2014

Il Giudice Monocratico Dott. Alice Serra
letto il ricorso che precede;
visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 25/06/2015 ore 09:30 disponendo la comparizione personale delle parti.

Preavverte il convenuto che, in caso di mancata costituzione entro 10 giorni prima di detta udienza, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

Nuoro, lì 16/01/2015

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
SEZIONE LAVORO

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'avv. Antonio CORRIAS

per uso notifica.

Nuoro, lì

16/01/2015

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Francesca M. Cadeddu



IL GIUDICE
Alice Serra





IL TRIBUNALE DI NUORO, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO,
in composizione monocratica nella persona del dott. Alice Serra,

dato atto di quanto richiesto nel ricorso introduttivo, ad integrazione del decreto di fissazione di udienza, così provvede:

letta l'istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione – ai sensi dell'art. 151 cpc., nei confronti dei soggetti controinteressati – mediante pubblicazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sul sito internet dell'USP di Nuoro e mediante l'affissione dei medesimi in forma cartacea all'Albo interno.

visto l'art. 151 cpc., in base al quale *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”*;

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione nelle forme richieste dal ricorrente cui deve aggiungersi per ordine di questo giudice la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza anche sul sito web del MIUR, nonché la pubblicazione in entrambi i siti internet e l'affissione all'albo interno di un elenco dei controinteressati.

Si prescrive, inoltre, che:

il MIUR e l'USP di Nuoro non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provvedano a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta, nonché che il Dirigente incaricato della gestione dell'Albo interno rilasci ricevuta attestante la data dell'avvenuta affissione.

Nuoro, 5.02. 2015.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO

Alice Serra

09 FEB. 2015

POSITATO IN CANCELLERIA IL

IL CANCELLIERE

UFFICIO CIVILE DI NUOVA
SEZIONE

È copia conforme all'originale che si rilascia a
Ministro dell'Interno. Cora AS

per via postale.

Roma, il 24 FEB 2015

